

Trade Control & Economic Sanctions *Update*

IL CSF PUBBLICA LA 'COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI IRAN 2013'


Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) del Dipartimento del Tesoro ha reso noto la "Comunicazione agli operatori Iran 2013", che contiene indicazioni sulla propria prassi in materia di misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Dopo aver richiamato gli obblighi di verifica e di vigilanza rafforzata imposti agli operatori nell'applicazione degli articoli 30 e 30bis del Regolamento UE n. 267/2012 (il 'Regolamento Iran'), il CSF ricorda, *inter alia*, che devono essere autorizzate tutte le transazioni finanziarie indirettamente collegate a soggetti iraniani non designati.

Con riferimento alle compensazioni realizzate in via extra-bancaria, si rammenta che l'onere di presentazione delle notifiche e delle istanze di autorizzazione ricade direttamente sulle imprese UE coinvolte nella compensazione, ai sensi dell'art. 30bis, paragrafo 3, lett. b).

In materia di messa a disposizione di fondi e risorse economiche a vantaggio di soggetti designati (articolo 23, comma 3) e con riguardo, in particolare, all'ipotesi di operatività di un soggetto listato per mezzo di altre entità dallo stesso possedute o controllate, il CSF rimanda alla definizione del concetto di 'controllo' nonché ai criteri per l'individuazione dell'ipotesi di 'possesso' sviluppati recentemente dal Consiglio dell'UE (cfr: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf>).

Il Comitato si sofferma, infine, sull'**articolo 38** del Reg. (UE) n. 267/2012, disposizione che, come noto, mira a proteggere gli esportatori UE dalle pretese avanzate dalle controparti iraniane a seguito di inadempimenti contrattuali dovuti al rispetto del regime sanzionatorio vigente. L'applicazione della norma presentava margini di opinabilità, in particolar modo in materia di **proroga di controgaranzie**, visto che il Regolamento Iran determina l'impossibilità di dare esecuzione ad un contratto quando: i) oggetto del medesimo siano merci di cui è vietata l'esportazione in Iran e ii) la controparte commerciale iraniana rientri nelle liste allegate al Regolamento e sia, di conseguenza, impossibile dare corso all'esecuzione del contratto senza violare il divieto di cui all'art. 23, comma 3. Nella sua comunicazione, il CSF chiarisce che, da un lato, la parte rimasta inadempiente per le motivazioni sopra menzionate può far valere la copertura prevista dall'art. 38 per evitare l'escussione della garanzia, senza necessità alcuna di mediazione da parte dell'autorità statale; dall'altro, laddove l'inadempimento o il ritardo derivino da causa imputabile all'esportatore UE e non alle sanzioni in atto, l'escussione sarà possibile, ma l'importo della garanzia, se è coinvolta nell'operazione una banca listata, dovrà essere congelato. Infine, per quanto concerne la proroga delle garanzie emesse anteriormente all'introduzione delle sanzioni, la stessa dovrà essere richiesta con apposita istanza al CSF. Tuttavia, la proroga non potrà essere concessa qualora si tratti di: i) garanzie emesse a favore di beneficiario non listato, ma parzialmente partecipato da soggetti listati (laddove risulti essere beneficiario dal contratto, in via indiretta, il soggetto listato); ii) garanzie emesse in favore di beneficiari listati e iii) garanzie emesse in relazione a contratti aventi ad oggetto merci vietate ai sensi del Regolamento Iran.




Per maggiori informazioni,
contattare:



Avv. Marco Padovan

mpadovan@studiopadovan.com



Avv. Marco Zinzani

mzinzani@studiopadovan.com

Studio Legale Padovan
Via Leopardi 9
20123 Milano

Seguici su

Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari della normativa italiana riguardante i controlli all'esportazione e le sanzioni economiche internazionali e non rappresenta un parere legale né intende suggerire soluzioni o fornire indicazioni operative.